



SISMA 6 aprile 2009 – RICOSTRUZIONE
CODICE DEONTOLOGICO e NORME di ATTUAZIONE

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila visto il Codice Deontologico e le Relative Norme di Attuazione attualmente vigenti,

considerato

che l'opera di ricostruzione del tessuto urbanistico-edilizio dei centri colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ha di fatto innescato una complessa vicenda di rapporti fra Professionisti, Cittadini, Imprese ed Amministrazioni Pubbliche, con la presenza di attori e portatori di interesse che spesso non hanno radici nel territorio,

ritenuto

che l'opera di ricostruzione in senso lato investe la nostra popolazione, i Professionisti ivi presenti e la sua buona riuscita con correttezza e tempi certi, oltre ad una netta distinzione dei ruoli, ne vale ai fini dell'immagine del nostro territorio, che si dovrà distinguere, a livello nazionale ed internazionale, per trasmettere il messaggio di aver ben utilizzato le risorse e gli indennizzi,

visto

il Codice Deontologico degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Regione Abruzzo, il proprio Codice deontologico e le sue Norme d'attuazione approvati ed il documento integrativo redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila e adottato il 07 aprile 2011, conferma le seguenti integrazioni al proprio Codice Deontologico e relative Norme d'attuazione, che gli iscritti devono rispettare:

- Il termine "Professionista" utilizzato nel Codice Deontologico deve intendersi nella sua più vasta accezione del termine e cioè che la correttezza dei rapporti va mantenuta con Professionisti iscritti a qualsiasi Ordine e/o Collegio.
- Nei rapporti contrattuali con Committenti Privati e Pubblici fare esclusivamente riferimento al Protocollo d'Intesa firmato il 21 luglio 2009, dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Regione Abruzzo, delle rispettive Federazioni Regionali e dei Consigli Nazionali Ingegneri ed Architetti con il Dipartimento della Protezione Civile, compreso le aggiunte della convenzione che saranno emanate d'intesa con gli Uffici Speciali della Ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni del Cratere.
- Nelle convenzioni d'incarico porre molta attenzione ai termini dei tempi contrattuali, non lasciando margini di indecisione tali da ingenerare nei cittadini aspettative che poi non possono essere esaudite.
- Per la prestazione professionale relativa ad opere che esulano da quelle previste dall'opera di ricostruzione a seguito del 6 aprile 2009, redigere in forma scritta apposito contratto prevedendo l'importo richiesto e pattuito e le prestazioni professionali da rendere.
- Il Direttore dei Lavori è figura professionale incaricata dal Committente, ma ciò non deve essere motivo per esaudire, a volte, richieste che esulano dall'opera di ricostruzione.
- La Convenzione di incarico professionale per le opere di ricostruzione prevede l'eventuale stesura da parte dei Professionisti di Capitolati e Contratti (aliquota f della Tabella B legge 143/49); l'aliquota va riconosciuta se effettivamente svolta. In particolare si raccomanda di fornire al Committente, se richiesta, l'assistenza per la individuazione dei criteri per la scelta dell'Impresa che dovrà eseguire i lavori. I Professionisti devono limitare la loro azione a tale incombenza e di non partecipare alla scelta dell'Impresa che è di stretta competenza del Committente Proprietario e/o Assemblea di Condominio o di Consorzio.
- Evitare la sovrapposizione del ruolo professionale, se non prevista da norme (Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) con quello di esecutore dell'opera.
- L'art. 7 del Protocollo d'intesa del 21-07-2009 con il DPC prevede: "*Le collaborazioni rese dai giovani professionisti il cui inserimento in Raggruppamenti Temporanei di Professionisti*



risulta premiale ai fini tariffari, dovranno essere chiaramente documentate nei progetti e sarà cura degli Ordini, in sede di liquidazione dei compensi, l'accertamento del loro effettivo intervento» chiarito nell'art. 4 punto a) ultima parte dell'aggiornamento della convenzione con gli Uffici Speciali della Ricostruzione. I Professionisti che si avvalgono delle collaborazioni rese dai giovani Professionisti, sono invitati a documentare nelle testate dei progetti e negli atti amministrativi la effettiva partecipazione alle prestazioni professionali rese dai giovani Professionisti con anzianità di iscrizione all'Albo inferiore ai 5 anni alla data di inizio dell'effettivo svolgimento della prestazione. Il Professionista nell'assumere la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per espletare l'incarico affidato, deve coprire la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere. I rapporti fra Professionisti e i collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza. In particolare il rapporto con i giovani Professionisti deve essere improntato alla loro crescita culturale e professionale. Il Professionista incaricato, nel rapporto con i propri collaboratori deve garantire la equa remunerazione delle prestazioni svolte dai collaboratori, garantendo loro una adeguata dignità nel trattamento economico con rapporto di dipendenza e di collaborazione professionale.